

Le operazioni peritali: la verbalizzazione delle attività svolte, le istanze delle parti, i documenti utilizzabili, i poteri e i limiti del CTU

Incontro del 10 marzo 2025

Dott. Umberto de Franchis

La verbalizzazione delle attività svolte.

La verbalizzazione delle attività svolte.

Brevi cenni generali.

A norma dell'art. 195 c.p.c. se le indagini sono compiute dal CTU senza l'intervento del Giudice, il Consulente deve farne relazione ma non è «obbligato» a redigere un processo verbale.

Art. 195, co. 1 e 2, c.p.c. «*Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti*».

La verbalizzazione delle operazioni peritali è tuttavia quanto mai **opportuna e necessaria in presenza di Ctp e legali presenti alle operazioni peritali**; ciò anche al fine di (i) dare atto delle osservazioni e delle considerazioni svolte dalle parti nel corso delle riunioni, (ii) descrivere le circostanze che richiedano l'assunzione di una constatazione in contraddittorio o (iii) indicare eventuali condizioni tali da ostacolare o addirittura impedire il regolare e corretto svolgimento delle operazioni peritali.

Il CTU in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'**atto** da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese determinate informazioni **fa fede fino a querela di falso** (Cass. n. 5793/2015).

La verbalizzazione delle attività svolte.

La struttura del verbale. Parte generale.

Intestazione.	<p>Nell'intestazione del verbale sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none">• I dati identificativi del procedimento (Tribunale, sezione, R.G.);• Le Parti in causa;
Incipit.	<p>Nella parte iniziale del verbale va dato atto:</p> <ul style="list-style-type: none">• del luogo della riunione, quindi se essa si tiene presso lo studio del CTU o presso altro diverso luogo;• se la riunione si tiene in presenza o in videoconferenza;
Modalità di partecipazione.	<ul style="list-style-type: none">• La partecipazione alle riunioni può avvenire sia in presenza che da remoto;• Nel rispetto del principio del contraddittorio, deve essere garantita a tutti i partecipanti la possibilità di intervenire in ogni momento.
Presenze.	<ul style="list-style-type: none">• Prima di dare avvio alle operazioni peritali è opportuno verificare le generalità dei presenti alla riunione;• Occorre dare atto, a verbale, dei presenti;
Modalità di comunicazione.	<ul style="list-style-type: none">• Definizione dei canali di comunicazione tra consulenti;• Circolarità dei documenti nel rispetto del contraddittorio (e.g. condivisione preliminare delle memorie e dei documenti al solo CTU che provvede poi alla condivisione degli stessi contestualmente ad entrambe le parti).

I soggetti legittimati alla partecipazione.

Approfondimento.

Chi sono i soggetti legittimati alla partecipazione alle operazioni peritali?

- Le parti di persona;
- i Procuratori legali delle parti;
- I CTP nominati nei modi e nei termini di cui agli artt. 191 e 201 c.p.c., previa verifica della validità della nomina;
- I coadiutori e collaboratori del CTU.

È consentita la partecipazione alle operazioni peritali di un sostituto del consulente tecnico di parte?

Per i consulenti tecnici di parte la partecipazione alle operazioni peritali **è consentita solo a coloro che sono stati ritualmente nominati**. infatti, ai sensi del primo comma dell'art. 201 c.p.c. *«Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico»*.

La verbalizzazione delle attività svolte.

La struttura del verbale. L'analisi del Quesito, le osservazioni e il programma dei lavori.

Analisi preliminare del Quesito peritale.

- In sede di apertura delle operazioni peritali il CTU legge il Quesito ai presenti, chiedendo se ravvisino eventuali problemi interpretativi che necessitino di chiarimenti di cui è opportuno informare il Giudice al fine di ottenere, in via ufficiale, istruzioni, autorizzazioni o chiarimenti;
- A seconda della complessità, è opportuno affrontare già in occasione della prima riunione alcuni elementi rilevanti ai fini della CTU così da definire sin dal principio il perimetro della consulenza tecnica, anche in funzione dell'eventuale produzione documentale richiesta;

Le osservazioni delle parti.

- Pur se il verbale è per sua natura necessariamente sintetico, deve essere dato ampio spazio alle parti per formulare le proprie osservazioni;
- Possibilità di dare un termine alle parti per formulare osservazioni alle questioni trattate in riunione;

Il programma delle operazioni peritali.

Nel verbale della riunione si darà atto de:

- I termini della consulenza fissati dal Giudice;
- Dell'eventuale proroga del termine;
- I termini concessi dal CTU alle parti per la trasmissione di eventuali memorie tecniche e delle successive repliche.

La verbalizzazione delle attività svolte.

La struttura del verbale. La documentazione utilizzabile e quella da esibire.

Analisi della documentazione utilizzabile.

- **Analisi della documentazione in atti e di riscontro del contenuto.** In occasione della prima riunione è opportuno predisporre e sottoporre alle parti un elenco della documentazione agli atti che il CTU ritiene utilizzabile. Vi sono casi in cui la documentazione prodotta potrebbe non essere utilizzabile in quanto prodotta successivamente ai termini istruttori. Generalmente, tale aspetto è sempre affrontato da Giudice nei verbali ed è oggetto di contestazioni delle parti in atti;
- Analisi di corrispondenza della documentazione elencata in atti con quella effettivamente risultante dal fascicolo cartaceo o telematico (mancanza, difformità, ...);
- Definizione delle **modalità di analisi della documentazione**;
- (*eventuale*) Apertura delle buste sigillate e analisi di corrispondenza con quanto indicato nei verbali del procedimento di descrizione;

Ordine di esibizione.

- Nel corso della prima riunione deve essere formulata la richiesta alle parti che ne sono onerate di produrre la documentazione indicata nell'ordine di esibizione disposto dal Giudice;
- Deve essere quindi definito, in contraddittorio con i CTP, l'elenco della documentazione che deve essere prodotta e le relative modalità di produzione, anche tenuto conto delle eventuali richieste di riservatezza che possono essere avanzate dalle parti.

La verbalizzazione delle attività svolte.

La struttura del verbale. Il tentativo di conciliazione e la sottoscrizione del verbale.

Il tentativo di conciliazione.

- Nel corso dei diversi incontri può (o deve, a seconda che il Giudice lo abbia espressamente richiesto) essere esperito il tentativo di conciliazione;
- Di prassi può essere esperito un primo tentativo nel corso della prima riunione, dandone atto a verbale, per poi rinviare l'opportunità di un secondo tentativo a fronte dell'espressa richiesta delle parti;

Il rinvio delle operazioni peritali.

- Nella parte conclusiva del verbale si dà atto del rinvio delle attività peritali a data definita o da definirsi, anche all'esito delle memorie trasmesse dalle parti;

Sottoscrizione del verbale.

- Al termine della riunione si provvede alla rilettura e contestuale sottoscrizione del verbale da parte di tutti i presenti;
- Nel caso di riunione telematica, il verbale verrà condiviso tra i presenti per eventuali correzioni e/o proposte di integrazioni e quindi sottoposto alla firma da remoto;

Allegazione dei verbali alla relazione.

- I verbali, anche tenuto conto che in essi sono riportate le osservazioni delle parti svolte nel corso delle operazioni peritali, sono poi allegati alla relazione finale;

La verbalizzazione delle attività svolte.

I verbali successivi a quello di avvio delle operazioni peritali.

Successivamente alla redazione del verbale di avvio delle operazioni peritali può essere necessario predisporre i seguenti ulteriori verbali:

- **Verbale di prosecuzione delle operazioni peritali**, per approfondire con le parti eventuali aspetti non chiari o sui quali le parti medesime hanno espresso la necessità di un maggior confronto con il CTU, ovvero per poter procedere con l'esame congiunto della documentazione prodotta;
- **Verbale di accesso**, ad esempio nel caso in cui si renda necessario un accesso presso la sede amministrativa di una delle parti per effettuare un'acquisizione documentale o una verifica di completezza dei documenti prodotti in esecuzione di un ordine di esibizione. In questo caso sarà opportuno descrivere, ad esempio, le verifiche svolte in loco e le relative modalità;
- **Verbale di conciliazione**. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige apposito processo verbale ai sensi dell'art. 199 c.p.c.

Le istanze delle parti.

Osservazioni e istanze delle parti.

Brevi cenni generali.

A norma degli artt. 194 c.p.c. e 90, co. 2, disp. att. c.p.c. i difensori e i Ctp possono sottoporre al CTU due tipi di atti processuali: **istanze e osservazioni**.

In particolare, le **istanze** sono le sollecitazioni o richieste che le parti rivolgono al CTU affinché egli compia determinate indagini, prenda in considerazione determinati atti o assuma una data decisione in merito ad un particolare fatto. Rientrano in tale categoria, la richiesta di non tener conto delle sollecitazioni del Ctp della controparte perché fuorvianti e poco consone alla finalità del quesito posto dal Giudice.

Il CTU **non è tenuto a eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte**, in quanto egli è vincolato unicamente alle richieste e ai Quesiti postigli dal Giudice (*Cass. n. 3401/1981*).

Rientrano invece nella categoria delle **osservazioni** tutte le valutazioni circa la metodologia da seguire nelle indagini, le considerazioni sulle particolarità del caso, i pareri motivati e le cosiddette memorie predisposte dai Ctp. In ogni caso, le osservazioni, le consulenze di parte e le note critiche redatte dai CTP costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio (*Cass. n. 3527/1989*).

Entrambe, pur non dovendo essere trascritte nella relazione, devono costituire oggetto di adeguata valutazione del CTU e allegare alla relazione se redatte per iscritto.

Eventuali osservazioni o istanze devono in ogni caso essere **comunicate a tutte le parti** (art. 90, co. 3, disp. att. c.p.c.)

L'art 90, co. 2-3, disp. att. c.p.c. prevede che «*Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del codice. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali*».

Le istanze delle parti.

L'istanza ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.c.

Qualora, invece, **sorgano controversie sui poteri o sui limiti dell'incarico** conferito al CTU, è opportuno ricorrere al Giudice, come previsto dall'art. 92 disp. att. c.p.c.

L'art. 92 disp. att. c.p.c. prevede che «Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni».

Alcuni esempi.

La necessità di ricorrere al Giudice può nascere da diverse situazioni, soprattutto quando vi è una forte contrapposizione tra le parti sull'interpretazione di taluni aspetti, rilevanti ai fini della consulenza tecnica.

Ad esempio, può essere opportuno informare il Giudice nel caso in cui:

- Vi sia necessità di svolgere accertamenti «tecnici» di natura preliminare rispetto alla perizia di natura contabile;
- Il Quesito non fornisca una chiara indicazione dell'arco temporale d'indagine o del perimetro soggettivo.

Le istanze delle parti.

(continua) L'istanza ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.c.

Come deve essere predisposta un'istanza ex art. 92 disp. att. c.p.c.?

Nell'istanza è opportuno che sia:

- Indicata una sintetica descrizione delle attività sino ad allora svolte;
- Presentata in modo chiaro e sintetico la questione sulla quale è richiesto al Giudice di esprimersi;
- Riportata una sintesi delle osservazioni delle parti e una eventuale interpretazione del CTU, oltre che un'eventuale proposta di risoluzione della stessa (ad esempio, la possibilità di formulare, laddove risulti tecnicamente fattibile, separati conteggi, così da fornire al Giudice tutti gli elementi utili alla causa, qualunque sia la lettura del quesito, sul punto, alla quale riterrà di aderire).

In quale momento della consulenza va presentata l'istanza?

L'istanza può essere depositata in qualsiasi momento, sebbene sia opportuno che le questioni più rilevanti siano affrontate il più preliminarmente possibile rispetto al termine per l'invio della bozza.

I documenti utilizzabili.

I documenti utilizzabili.

Brevi cenni generali.

Nel processo civile i documenti possono essere generalmente prodotti dalle parti in vari modi e momenti:

- Con l'atto di citazione, al momento della costituzione;
- Con la comparsa di costituzione e risposta;
- Con eventuali memorie ed entro i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.;
- Mediante l'ottemperanza ad un ordine di esibizione, emesso ai sensi dell'art. 210 c.p.c., entro il termine fissato dall'ordinanza;
- Nel corso di eventuali procedimenti cautelari o di descrizione, precedenti all'avvio del giudizio di merito, che sono però versati agli atti di quest'ultimo.

Si deve avere cura di analizzare la documentazione e in particolare i provvedimenti già emessi dal Giudice per comprendere se taluni documenti, in quanto ad esempio prodotti successivamente ai termini istruttori, non sono utilizzabili nella CTU.

Vi è poi il caso in cui i documenti vengano **prodotti dalle parti nel corso delle operazioni peritali...**

I documenti utilizzabili.

I documenti prodotti dalle parti nel corso della CTU.

La regola ritualistica generale che sovrintende le attività dell'ausiliario del magistrato pone all'evidenza come il consulente debba fondare il proprio convincimento esclusivamente su documenti ritualmente prodotti nel processo che, evidentemente, sono quelli conosciuti dallo stesso giudice in quanto depositati prima della nomina dell'ausiliare.

Il consulente che si veda depositare un documento di carattere innovativo da una parte **deve chiederne l'autorizzazione all'acquisizione** all'altra parte; tale consenso deve essere espresso dal difensore non potendo essere sufficiente quello formulato dal Ct di parte.

Il codice dedica norme ad hoc per le **CTU di natura contabile**. Nell'esame contabile, il consulente tecnico d'ufficio può, infatti, acquisire tutti i documenti necessari, a prescindere dall'attività di allegazione delle parti, anche qualora siano **diretti a provare fatti principali**.

In particolare, l'**art. 198, co. 2, c.p.c.** prevede che *«Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195»*.

Ogni accertamento fondato su documenti non validamente acquisiti al processo è **nullo** e non può essere utilizzato ai fini della decisione.

I documenti utilizzabili.

La possibilità di utilizzare la documentazione pubblica. Le normative speciali.

È possibile utilizzare la documentazione di fonte pubblica senza il consenso delle parti?

Si, il CTU può estendere la propria attività anche a fatti e documenti che siano pubblicamente e liberamente consultabili, senza il consenso delle parti.

Il CTU può utilizzare documenti ritraibili da pubblici registri (CCIAA, uffici del catasto, pubblici registri mobiliari e immobiliari, ecc.) mentre risulta necessario ottenere il consenso delle parti per utilizzare le informazioni risultanti da *database* o piattaforme private, salvo che non si tratti di meri aggregatori di dati pubblicamente accessibili.

Richiesta d'informazioni e atti alla pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 213 c.p.c. il CTU può essere incaricato e autorizzato dal Giudice a richiedere alla pubblica amministrazione *«informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa»* che è necessario acquisire al processo.

Le previsioni delle normative speciali in merito all'utilizzabilità della documentazione.

Le normative speciali possono prevedere regole specifiche sull'utilizzabilità della documentazione non prodotta dalle parti nel corso del procedimento.

Ad esempio, l'**art. 121, co. 5, c.p.i.** prevede che *«Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti»*.

I documenti utilizzabili.

Come gestire le richieste di riservatezza sulla documentazione prodotta?

Nel corso delle operazioni peritali emerge frequentemente la problematica di come affrontare le richieste di una parte volte a limitare l'accesso alla controparte a documenti sui quali è opposta un'esigenza di riservatezza.

In merito, occorre evidenziare che le operazioni peritali sono rigorosamente soggette al contraddittorio di tutte le parti del processo: pertanto, tutti i documenti posti a base dell'accertamento peritale devono poter essere esaminati dalle parti e dai loro consulenti.

Una possibile **soluzione** è quella di svolgere sessioni in presenza nel corso delle quali i Ctp e (eventualmente) i legali prendono visione, senza estrarne copia, della documentazione sulla quale è stata opposta dalla controparte un'esigenza di riservatezza.

Soprattutto quando una delle parti è molto attenta alla tematica in questione (ad esempio, a tutela della propria rete commerciale o di informazioni riservate di natura tecnico industriale) può essere opportuno sottoporre istanza ex art. 92 disp. att. c.p.c. al Giudice affinché valuti l'eventuale adozione di misure volte a limitare l'accesso a documenti contenenti informazioni riservate.

Poteri e limiti del CTU.

Poteri e limiti del CTU.

Coadiutori e collaboratori.

IL CTU può essere autorizzato ad avvalersi di **coadiutori** ma non sono delegabili l'attività di accertamento e di valutazione dei fatti sottopostogli. Il Giudice istruttore, ricorrendone giustificati motivi, può sempre autorizzare espressamente il CTU ad avvalersi della collaborazione di terzi così come può affiancargli altri consulenti, in casi di particolare complessità dell'incarico.

In ogni caso, il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la **responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal coadiutore** e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice. Il CTU può quindi avvalersi di pareri tecnici terzi, a condizione che non realizzino una integrale traslazione dell'incarico giudiziario allo specialista ma rappresentino una fonte strumentale del proprio accertamento.

L'autorizzazione del Giudice, che ne valuta quindi la necessità o l'opportunità, è poi il presupposto per poter ripetere le spese derivanti dall'ausilio del terzo, che diversamente restano a carico del CTU (art. 56. co. 3, d.p.r. n. 115/2002).

Non dà luogo a violazione dell'art. 194 c.p.c., né conseguentemente a nullità della consulenza, il fatto che il consulente si sia rivolto, per particolari ricerche ed indagini, ad altri esperti o istituti specializzati.

Poteri e limiti del CTU.

(continua) Coadiutori e collaboratori.

Quando il C.T.U. si avvale della collaborazione di un esperto al fine di eseguire indagini specialistiche deve avvertire i consulenti di parte?

Lo svolgimento dell'incarico da parte di un esperto, del quale il CTU si avvalga per compiere specifiche indagini in relazione alla sua specializzazione, deve avvenire nel rispetto delle regole del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni.

Può il consulente farsi assistere da propri collaboratori?

Certamente se con essi si intendono i praticanti, tirocinanti e aiutanti che svolgono funzione di ausilio materiale nelle operazioni. Questi sono da intendersi **parte integrante della organizzazione professionale** che deve mettere a disposizione il CTU per l'espletamento delle sue funzioni e fanno completamente riferimento nel compimento delle loro operazioni alle indicazioni e limitazioni impartite da quest'ultimo e pertanto non richiedono di una preventiva autorizzazione del magistrato né rientrano tra quei soggetti ai quali deve essere rilasciata una specifica concessione per la loro presenza nel corso delle operazioni peritali.

Poteri e limiti del CTU

Sintesi.

Poteri.

- Potere di acquisire nuovi documenti, fermi i limiti anzi indicati;
- Potere di chiedere informazioni a terzi e alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico (art. 194, co. 1, c.p.c.);
- Potere di avvalersi di coadiutori e collaboratori;
- Possibilità di chiedere chiarimenti al giudice;

Limiti.

- Non può estendere le proprie valutazioni oltre il mandato ricevuto dal giudice;
- Osservazioni e istanza delle parti devono essere oggetto di adeguata valutazione da parte del CTU;
- Deve occuparsi solo di questioni tecniche e non di valutazioni giuridiche attinenti al merito della decisione o pareri sulla fondatezza della domanda;
- Non possono essere valutati atti e documenti non ritualmente prodotti in causa;
- In linea generale, il potere d'indagine del CTU deve essere sempre coniugato con il principio per cui l'attività del CTU non può mai supplire al difetto di allegazione della parte.

Grazie dell'attenzione